

- le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 468/1997, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente.
Per i lavoratori in parola, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dall'assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione dell'incentivo di cui trattasi;
- per i cittadini italiani, rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione, che maturino il diritto a pensione dopo l'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, ratificato il 15 novembre 2000, anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, la pensione è calcolata, non oltre il 31 dicembre 2003, sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto anche dell'anzianità svizzera.
Dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile previsto nell'ordinamento giuridico svizzero, l'importo della pensione sarà ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria.

Decreto n. 31171 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2002 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, con decorrenza 16 ottobre 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Anagni (FR) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 15 gennaio 2003 (limite massimo).

Decreto n. 31172 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 giugno 2002 “Trattamento speciale edilizia”.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002, con decorrenza 19 settembre 2001 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Montaldo Uffugo (CS) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 18 dicembre 2003 (limite massimo).

Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2002.

In data 20 giugno 2002 e con distinti decreti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricostituito il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, il Comitato amministratore per le prestazioni temporanee ed il Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 giugno 2002 "Determinazione del tasso di interesse per l'utilizzo degli avanzi delle gestioni INPS, ex articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989".

E' stata determinata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la misura degli interessi da corrispondersi per l'anno 2001 ai fini dell'utilizzo degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge n. 88/1989, in ragione del 4,460%.

Decreto n. 31250 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 24 giugno 2002 "Trattamento speciale edilizia".

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 giugno 2002, con decorrenza 24 febbraio 2000 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento

speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area del comune di Eboli (SA) per le attività indicate dal decreto in parola.

Sono previste inoltre una serie di proroghe fino al 23 maggio 2002 (limite massimo).

Decreto legge in data 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178 “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate”.

Per quanto concerne il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, la legge di conversione, all'art. 3 bis, dispone che il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, c. 11, del decreto legge n. 338/1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 16 luglio 2002 “Integrazioni interpretative del decreto 18 dicembre 2001 disciplinanti l'operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali”.

Il decreto fornisce alcuni chiarimenti interpretativi relativi alle procedure per la vendita dei beni immobili a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissione di cui all'art. 7 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi del primo decreto del Ministro dell'economia e modalità di esercizio dell'eventuale diritto di prelazione in relazione a detti immobili, di cui all'allegato 3 del secondo decreto del Ministro dell'economia.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 16 luglio 2002 "Emissione di titoli a fronte della cessione dei crediti contributivi dell'INPS – III tranche".

In applicazione di quanto previsto all'articolo 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999 e successivamente modificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto articolo 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Crediti agricoli), indicati come "Crediti", unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono quelli che sono maturati e non pagati alla data del 31 dicembre 2001, e che non sono stati riscossi dall'INPS alla data del 31 maggio 2002 compreso e non vengono eliminati dall'INPS, in applicazione della procedura interna di eliminazione di crediti, entro la data del 31 ottobre 2002.

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.667 milioni di euro, suddiviso in 1.962 milioni di euro di Crediti aziende, 1.085 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti e 620 milioni di euro di Crediti agricoli.

L'INPS redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 ottobre 2002.

Decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali in data 17 luglio 2002 "Determinazione del reddito dei mezzadri e coloni per l'anno 2002, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti".

Il decreto dispone che il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 2002 è parificato, per il medesimo anno, a quello determinato con decreto direttoriale del 24 maggio 2002 per la categoria dei salariati fissi.

Ove detto decreto preveda retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare, come reddito medio dei mezzadri e coloni, è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Decreto del Direttore generale per le politiche previdenziali in data 17 luglio 2002 “Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2002, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario”.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni, per gli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2002, per ciascuna fascia di reddito agrario è determinata nella misura di € 40,61.

Provvedimento del Direttore dell'agenzia del demanio in data 18 luglio 2002 “Rettifica dell'allegato A al decreto n. 32834 del 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPS”.

Il decreto procede alla rettifica dell'allegato A, facente parte integrante del decreto n. 32843 emanato dal Direttore dell'agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, come segue:

- le unità immobiliari site in Vicenza – Via Masini/Via Mameli, 1 – di cui alla pagina 40 del supplemento ordinario n. 266 alla Gazzetta ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, fermi restando gli altri dati catastali, sono identificate dal foglio H/10 anziché 10.

E' precisato, inoltre, che eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Legge in data 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”.

La legge prevede disposizioni in materia di immigrazione e di asilo ed in particolare:

Art. 18. Lavoro a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo.

E' istituito in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo - , uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo indeterminato e determinato.

Il datore di lavoro italiano o straniero, regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza.

Lo sportello unico dell'immigrazione comunica le richieste al centro per l'impiego competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale, il quale provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili sui siti INTERNET.

Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.

Nel caso che il termine predetto sia trascorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate tutte le prescrizioni previste, rilascia in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi di legge.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico dell'immigrazione.

Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno, che resta ivi conservato, e, a cura di questo ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare ed al centro per l'impiego competenti.

Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

Le questure forniscono, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche, relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, all'INPS che, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con le altre amministrazioni pubbliche.

Lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzioni tra le amministrazioni interessate.

Le stesse informazioni sono trasmesse dalle questure, per via telematica, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti, e lo stesso può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo.

In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa

vigente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito minimo contributivo previsto dall'art. 1, c. 20 della legge n. 335/1995.

Art. 33. Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.

Chiunque, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge in parola, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (badanti) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, la sussistenza di un rapporto di lavoro alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio - mediante presentazione agli Uffici postali della dichiarazione di emersione.

La denuncia, limitata ad una sola unità per nucleo familiare con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e senza limiti per le badanti, deve contenere:

- le generalità del datore di lavoro, una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana, o comunque la regolarità della sua presenza in Italia;
- le generalità e la nazionalità dei lavoratori occupati;
- la tipologia e le modalità di impiego;
- la retribuzione convenuta, che non deve essere inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro.

Alla dichiarazione di emersione devono essere allegati:

- l'attestato di pagamento di un contributo forfetario pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di somme a titolo di penali ed interessi;
- copia dell'impegno del datore di lavoro a stipulare il contratto di soggiorno per le collaboratrici domestiche o per le badanti;
- certificazione medica della patologia o handicap del familiare da assistere.

Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione la prefettura ne verifica l'ammissibilità, sentita la questura che deve dare il "nulla osta".

Nei dieci giorni successivi la prefettura invita le parti a presentarsi allo "Sportello unico per l'immigrazione" per stipulare il contratto di lavoro, condizione per il rilascio del permesso di soggiorno valido un anno ed annualmente rinnovabile.

I datori di lavoro che inoltrano domanda di emersione di lavoro irregolare non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in parola, in relazione all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione del contributo forfetario a carico del datore di lavoro, di cui si è trattato in precedenza, nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse con particolare riguardo alla posizione contributiva del lavoratore interessato, in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.

Il Ministro, con proprio decreto, determina, inoltre, le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di emersione.

Legge in data 1° agosto 2002, n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.

L'articolo 52, comma 32, della legge n. 448/2001 prevede ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, l'estensione del limite del 43% degli sgravi contributivi, di cui all'art. 6 della legge n. 30/1998, per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con lo stesso convenzioni o contratti di servizio.

L'efficacia del predetto beneficio è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e successivi del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

Con nota del 6 settembre 2002, la Commissione europea ha considerato come aiuto di Stato, compatibile con il mercato comune per l'anno 2002, il provvedimento di cui trattasi e l'articolo 34 della legge in parola modifica la misura di sgravio contributivo dal 43% all'80%.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2002 n. 3236 “Primi interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa ad eventi atmosferici dei giorni 20 e 21 ottobre 2001 nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Arezzo e Firenze”.

L'ordinanza dispone, tra l'altro, la sospensione, dal 12 agosto 2002 (data di pubblicazione del decreto) al 31 dicembre 2002, del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, ai soggetti residenti nei territori dei predetti comuni, o ivi avente sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 agosto 2002 “Costituzione presso l'INPS, del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante”:

In data 9 agosto 2002 ed ai sensi dell'art. 2, c. 28, della legge n. 662/1996 e del decreto interministeriale n. 88/2002, è istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà medesimo.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 agosto 2002 “Modifica del decreto ministeriale 2 maggio 2000 relativo alla cessazione di attività nei casi di crisi aziendale, di cui all'art. 1, c. 5, legge n. 233/1991”.

Il decreto prevede i criteri di esclusione dall'intervento di Cassa integrazione guadagni straordinaria da parte delle imprese che abbiano cessato l'attività produttiva, ad eccezione di quei casi in cui le imprese stesse presentino concreti piani di gestione dei lavoratori in esubero che, mediante specifici strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte, il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine dell'intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione per almeno il 50% dei predetti lavoratori (il testo originario prevedeva la totalità dei lavoratori menzionati).

La nuova normativa, inoltre, prevede che la percentuale dei lavoratori sopramenzionata è abbassata al 25% per le aziende operanti nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 e per le aziende la cui crisi aziendale sia dovuta da improvvisa ed imprevedibile caduta di mercato, a causa, principalmente, della mancanza di ordini da parte di un unico committente.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 agosto 2002 “Criteri per l'approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”.

Il decreto ravvisa la necessità di definire nuove regole ed è possibile accomunare i nuovi criteri di approvazione dei programmi presentati da imprese che richiedono la cassa integrazione straordinaria sia per la riorganizzazione aziendale che per la ristrutturazione aziendale.

I nuovi criteri prevedono la ricorrenza contemporanea di diverse condizioni:

- l'impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale ed amministrativo;
- il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che comunitari, deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;

- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare e il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%;
- devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

Anche i criteri ai fini della proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale sono i medesimi.

Tra l'altro è previsto che:

- l'azienda possa provare l'attuazione di almeno l'85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;
- la dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell'impresa deve risultare non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità, ovvero 50 addetti, se sono coinvolte più unità aziendali;
- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al programma da realizzare ed il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.

Le istanze di prima approvazione di programmi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del medesimo decreto sulla Gazzetta ufficiale (18 novembre 2002), nonché le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti gli stessi programmi sono valutati sulla base dei precedenti criteri.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31445 in data 20 agosto 2002 “Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 836, contratti collettivi nazionali denominati - contratti di solidarietà - ”.

Il decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali denominati "contratti di solidarietà", i quali stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.

Possono far ricorso al contratto di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, e che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.

Il requisito occupazionale non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.

Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.

Sono previste modalità applicative della norma:

- l'esubero del personale, in relazione al quale viene sottoscritto il contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso;
- le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo;
- la riduzione dell'orario di lavoro è stabilita nella forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile;
- il contratto di solidarietà non può avere una durata inferiore a dodici mesi e superiore a ventiquattro mesi;
- il contratto di solidarietà è considerato inidoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario, concordata tra le parti, è tale che il

totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento è costituito dall'orario di lavoro su base settimanale;

- qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minor riduzione dell'orario di lavoro, così come è già stata determinata nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso;
- in generale non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà, oltre l'orario full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.

La norma dispone che, in via generale, non è autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Tuttavia nei casi in cui, nel corso dell'attuazione del contratto di solidarietà, l'impresa cessi l'attività, o sia assoggettata a procedura concorsuale, può essere adottata, previa richiesta aziendale, specifica autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'INPS.

Si può procedere alla richiesta di un nuovo contratto di solidarietà decorsi dodici mesi dalla fine del contratto precedente.

Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione alla mobilità.

In tal caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarietà, nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalità.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31446 in data 20 agosto 2002 “Criteri e requisiti per l'accertamento delle condizioni per

l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti e dei soci delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia”.

Individua i criteri oggettivi e soggettivi per quanto concerne le modalità di accertamento delle condizioni per l'intervento straordinario di integrazione salariale e le modalità per la verifica degli stessi.

La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa esercente l'attività di pulizia intende attuare al fine di ridurre l'eventuale esubero del personale, anche mediante attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero delle risorse interne, ovvero attraverso un suo diverso impiego presso altre aziende appaltanti.

L'intervento di integrazione salariale in favore dell'azienda appaltatrice richiedente non può eccedere il periodo di ricorso alla cassa di integrazione guadagni straordinaria effettuato dalla azienda committente.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31447 in data 20 agosto 2002 “Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223”.

Prevede, tra l'altro, che il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, stabilito dall'art. 1, c. 9, della legge n. 223/1991, così come interpretato dall'art. 4, c. 35 del decreto legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996, può essere superato nelle singole unità aziendali nella fattispecie contemplate dall'art. 3 della citata legge n. 223/1991 (procedure concorsuali), a condizione che l'attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi dall'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento e continuata fino a dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 31449 in data 20 agosto 2002 “Incremento dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, c. 1, lett. b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

Considerata l'insufficiente copertura per la completa attuazione del provvedimento relativo alla concessione, comunque non oltre il 31 dicembre 2001, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori sopraindicati, il limite di spesa di 40 miliardi (€ 20.658.275,97), stabilito dall'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, è incrementato a complessivi € 27.732.186,12 (£ 53.697.000.019).

All'onere derivante dall'incremento del limite di spesa, pari a € 7.073.910,15 (£ 13.679.000.000), si provvede nell'ambito della complessiva disponibilità finanziaria, di cui al decreto legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248/2001, mentre l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti l'avvenuta erogazione delle prestazioni e darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 20 agosto 2002 n. 31450 "Concessione della proroga dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'art. 21, c. 1, lett. b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84".

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, visto l'art. 52, c. 46 della legge n. 448/2001 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente.

Pertanto con il presente decreto è concessa, nel limite di € 12.380.936,00 (£ 23.972.835.074), dal 1° gennaio 2002 alla data di individuazione delle imprese o di costituzione dell'Agenzia di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 17 della legge n. 84/1994, come sostituito dalla legge n. 186/2000 e, comunque, non oltre il 31